

All'ing. Meuccio Berselli
Segretario Generale della
Autorità di Bacino Fiume Po

e p.c.

Prof. Enrico Giovannini
Ministro Infrastrutture e della mobilità sostenibili

Dr. Angelo Presti
Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli
investimenti verdi - DITEI

Oggetto: Piano di Gestione Po 2021-2027 – Osservazioni di Legambiente Circolo Biellese "Tavo Burat", "Custodiamo la Valsessera", "Comitato Tutela Fiumi" di Biella.

Le scriventi associazioni, nel pubblico interesse, presentano le seguenti osservazioni.

1 Osservazione – Accorpamenti – aspetti generali

Già in sede di Valutazione Globale Unica del proposto PdGP (a p. 75, al punto b) veniva indicato necessario rivedere il numero e le dimensioni dei corpi idrici utilizzando l'accorpamento al fine di ottimizzare le reti di monitoraggio e le risorse per la pianificazione distrettuale:

"rivedere il numero e le dimensioni dei corpi idrici utilizzando la possibilità di accorpare al fine di ottimizzare le reti di monitoraggio attuali e utilizzare con maggiore efficacia le risorse a disposizione per le finalità della pianificazione distrettuale;"

Queste associazioni ritengono invece che l'accorpamento, utile per certi versi, sia stato in passato usato impropriamente per condurre erronee classificazioni anziché semplificare il solo monitoraggio post classificazione. Errore da non doversi ripetere nuovamente nell'approvazione del nuovo piano, sessennio 2021-2027.

Va dunque ribadito che le disposizioni normative prevedono possibile accorpare tra loro i C.I. solo nel caso in cui il C.I. da accorpare al proprio recettore presenti le medesime caratteristiche, le medesime pressioni e i medesimi rischi del recettore. Inoltre un eccessivo accorpamento non solo non è necessario per ottimizzare le reti di monitoraggio ma genererebbe:

"...difficoltà significative di gestione e di adozione di misure corrette per la protezione o il miglioramento degli ambienti acquatici..."

come già chiarito nell'All. 3 del D.Lgs. 152/2006 al punto B.3.4.1.

E' dunque metodologicamente giustificato usare l'accorpamento per ridurre il numero dei C.I. inseriti nel PdGPo **solo dopo che si sia raggiunta una conoscenza accurata dello stato degli ecosistemi acquatici.**

Questa conoscenza accurata è fondamentale preliminarmente per l'identificazione dei corpi idrici, per la classificazione del rischio e per il raggruppamento ai fini del monitoraggio; solo successivamente si può pensare di procedere a un eventuale accorpamento.

Queste associazioni fanno quindi presente che prima di procedere all'accorpamento dei C.I. è necessario aver concluso la fase di tipizzazione e classificazione prevista dai D.Lgs. 152/2006 e D.M.i 131/2008.

Pertanto l'accorpamento non è e non deve essere considerato - genericamente - quale strumento idoneo al fine di garantire una più agile gestione su scala distrettuale; lo strumento che la normativa di riferimento ha identificato per tale fine è indubbiamente *il raggruppamento*

Dall'elaborato 5 del proposto PdGPo si desume viceversa che non sono stati distinti ed identificati come a sé stanti quei C.I. che nel PdGPo 2015-2019 risultavano impropriamente accorpati, e che tutt'ora sono rimasti tali.

Ovvero quanto assicurato da parte dell'Autorità di Bacino, una correzione in sede di redazione del nuovo PdGPo dei precedenti errori di accorpamento, non è stata svolta.

2. Osservazione – **Tipizzazione e classificazione con accorpamento di C.I. con il proprio recettore anche se con bacino imbrifero superiore a 10 kmq; principio di precauzione e salvaguardia per i C.I. in probabile stato elevato.**

Sempre in sede di Valutazione Globale Unica del proposto PdGP veniva fatto presente al punto f) della pag. 75, una evidente disomogeneità e difformità tra regioni per quanto concerne la classificazione dello stato elevato.

"f) completare e verificare le conoscenze sui metodi e gli indici usati per la classificazione dello stato che sono risultati disomogenei e difformi tra le Regioni, con particolare attenzione per quanto riguarda la classificazione dello stato elevato, l'utilizzo dei nuovi indici di recente intercalibrazione e le possibili conseguenze per le scelte strategiche del Piano (obiettivi e misure) e/o altri strumenti di attuazione dello stesso (ad esempio Direttiva derivazione, ecc.);"

Queste Associazioni hanno auspicato che dopo tale constatazione discendesse una omogeneizzazione e una verifica di uniformità di tali metodi e criteri.

Viceversa sono costrette a far nuovamente presente come la Regione Piemonte, con analoghe ricadute nel nuovo ciclo di pianificazione, abbia palesemente disatteso le prescrizioni contenute nell'allegato (A.1.2) del D.M. n. 131/2008 (il cosiddetto "Decreto Tipizzazione") dove viene inequivocabilmente disposto che la

"tipizzazione e classificazione" sia redatta puntualmente per tutti i corsi d'acqua con un bacino idrografico pari o maggiore di 10 Km².

Per la Regione Piemonte sono considerati nel PdGPo solo i C.I. con Lunghezza maggiore ai 10 Km lineari:

"I corpi idrici che appartengono a corsi d'acqua con lunghezza inferiore a 10 Km sono stati tipizzati, ma non sono stati considerati nell'analisi di rischio e nel Piano di Gestione",

e ancora

"Allo stato attuale rimangono esclusi dall'analisi solo i corpi idrici con classe di taglia "Molto Piccola" che appartengono a corsi d'acqua di lunghezza < 10 Km." (Implementazione WFD Piemonte, p .115).

Le segnalazioni, le richieste di chiarimenti e, soprattutto, la richiesta di una revisione della tipizzazione e classificazione di questi C.I. in occasione di questo ciclo di pianificazione non è stata considerata e condotta.

Si richiede quindi che venga prioritariamente posto rimedio a tale *vulnus* e che tutti i C.I. Piemontesi con bacino maggiore di 10 Km² (chilometri quadrati) siano identificati, tipizzati, classificati ed inseriti – a sé stanti e non più accorpati tra loro - nel PdGPo.

In particolare si chiede la revisione della classificazione di quei C.I. che sono stati accorpati al recettore pur avendo con evidenza caratteristiche ambientali diverse e bacini superiori a 10 Km². A puro titolo di esempio segnaliamo alcuni casi piemontesi:

- Torrente Land Wasser, Rimella (VC)- bacino di 27 Km² accorpati al T. Mastallone - 01SS2N303PI
- Torrente Sabbiola, Cravagliana / Varallo (VC) – bacino 14 Km² accorpati al T. Mastallone 01SS2N303PI
- Torrente Dolca, Vallanzengo/Bioglio(BI) – bacino di 24 Km² accorpati al T. Sessera - 01SS2N726PI

Per quanto concerne la classificazione dei C.I. in stato elevato va prioritariamente considerato che molte Regioni, in particolare modo la Regione Piemonte (che non ha C.I. in stato ELEVATO nel PdGPo), hanno ancora molti torrenti in "*probabile stato elevato*" che non sono classificati o che risultano classificati allo stato BUONO nonostante siano privi di pressioni significative.

A puro titolo di esempio segnaliamo alcuni casi piemontesi:

- 01SS2N026PI Artogna
- 01SS1N302PI Mastallone

Anche in questo caso dall'elaborato 5 del proposto PdGPo si desume viceversa che non sono stati distinti ed identificati a sé stante quei C.I. che nel PdGPo 2015-2019 risultavano impropriamente accorpati, e che tutt'ora sono rimasti tali.

Ovvero quanto assicurato da parte dell'Autorità di Bacino, una correzione in sede di redazione del nuovo PdGPo dei precedenti errori di accorpamento, non è stata svolta.

3. Osservazione. Classificazione per accorpamento – attribuzione dello stato ecologico elevato sopra i 300 m s.l.m.

Come già in precedenza richiamato i criteri per la identificazione e classificazione dei C.I. sono indicati espressamente nell'All.3 del D.Lgs. 152/2006 e ripresi nel D.M. 131/2008 e prevedono che siano considerati corpi idrici tutti i fiumi con bacino scolante $\geq 10 \text{ km}^2$.

La suddivisione in C.I. va fatta non solo in base ai suddetti criteri dimensionali ma anche in relazione allo stato ecologico e chimico per evitare di avere un C.I. con diversi stati al suo interno.

Inoltre la suddivisione dei C.I. deve tenere conto anche delle aree protette in modo da poter garantire le misure specifiche previste per tali aree, come spiegato al punto B.3.5.1.; pertanto in tali casi i C.I. possono essere divisi seguendo i confini dell'area protetta oppure come C.I. a se stanti ma sempre in funzione del garantire l'omogeneità dello stato.

Qualora non fossero soddisfatte le soglie dimensionali di $\geq 10 \text{ km}^2$ i piccoli corsi di acqua superficiali possono comunque essere considerati C.I. se soddisfano altri parametri definiti nei decreti sopra citati; al punto B.3.5.2 viene infine ammessa la possibilità di accorpare questi elementi con i C.I. recettori o nel caso di piccoli immissari dei laghi con i C.I. a valle del lago se non soddisfatti i criteri sopra esposti.

Ne discende chiaramente che l'accorpamento è possibile solo nel caso di C.I. che:

1. non soddisfano le soglie dimensionali di $\geq 10 \text{ km}^2$,
2. non soddisfano i parametri del punto B.3.5.1
3. soddisfino, in subordine ai punti 1 e 2, le condizioni primarie di omogeneità, di categoria e di tipo per la definizione di un C.I.

Questo problema era già stato affrontato anche nell'All.3 del D.Lgs.152/2006 - B.3.4.1 al punto di considerare di dividere in diversi i C.I. i corsi d'acqua appartenenti allo stesso tipo e chiariva che:

“Una conoscenza accurata dello stato degli ecosistemi acquatici è fondamentale per l'identificazione dei corpi idrici.”

La necessità di tenere separati due o più corpi idrici contigui, sebbene appartenenti allo stesso tipo, dipende dalle pressioni esistenti e dai risultanti impatti, che possono portare a richiedere, per il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità, misure gestionali diverse.

Ad ogni "corpo idrico" deve essere assegnata, con adeguata analisi e sufficiente attendibilità, la classe di stato delle acque superficiali.

Queste associazioni riconoscono che un'eccessiva suddivisione, delle acque in unità sempre più piccole così come un esagerato accorpamento per la definizione di corpi idrici molto estesi, può creare difficoltà significative di gestione e di adozione di misure corrette per la protezione o il miglioramento degli ambienti acquatici.

Nelle diverse Regioni afferenti il distretto idrografico del fiume Po, per via delle numerose difficoltà incontrate dalle ARPA e come testimoniato nei diversi report ISPRA, sono moltissimi i casi di classificazioni scorrette o incomplete attraverso l'accorpamento al C.I. recettore.

Si tratta per la maggior parte dei casi di piccoli affluenti privi di pressioni che ancora conservano un elevato stato ecologico che però non è mai stato verificato puntualmente.

Per i C.I. non classificati la Direttiva Derivazioni segue correttamente il "principio di precauzione" per la valutazione di derivazioni su corsi d'acqua non classificati nel PdG si attribuisce lo stato di qualità ambientale "elevato" a quelli con sezione di chiusura a quota superiore a 300 m. s.l.m., invece le criticità dei C.I. accorpati non sono state prese in considerazione.

Le scriventi associazioni, vista le difficoltà incontrate nel classificare puntualmente i C.I. e l'impossibilità di porre rimedio rapidamente al problema dell'eccessivo accorpamento di C.I. (soprattutto nelle aree alpine e appenniniche, chiedono che venga debitamente considerata la casistica dei (numerossimi) C.I. classificati per accorpamento al C.I. recettore nel seguente modo, ai fini della valutazione degli impatti o del rischio di non raggiungimento degli obiettivi:

- ai C.I. posti al di sopra dei 300 m s.l.m. classificati per accorpamento con il C.I. recettore deve essere precauzionalmente attribuito lo stato ecologico elevato
- ai C.I. posti al di sotto dei 300 m. s.l.m deve essere attribuito lo stato buono.

4. Osservazione. Valutazione del rischio ambientale nella DQA e principio di precauzione

Nella Direttiva Quadro Acque 2000-60-CE, come anche nella normativa italiana di recepimento, è espressamente stabilito il principio "non deterioramento" che impone, non solo il "raggiungimento" dello stato ecologico buono per tutti i C.I. in stato inferiore, ma anche il "mantenimento" dello stato elevato ove esistente.

Tale principio non può e non deve essere scisso dal più generale principio unionale di "precauzione" contenuto nell'Art.3 ter del D.Lgs. 152, che impone, in caso di incertezza scientifica, di adottare comportamenti più prudenti per garantire la conservazione degli habitat.

Lo spirito di tutte le misure contenute nella Direttiva Quadro Acque 2000-60-CE è quindi espressamente volto al raggiungimento di precisi obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici esistenti.

Allo stato dell'arte la Direttiva Derivazioni dell'AdBPo per la valutazione del rischio attraverso le matrici ERA considera lo stato del C.I. e non il suo obiettivo.

Queste associazioni chiedono quindi di rimediare all'evidente contraddizione che allontana la Direttiva Derivazioni dell'AdBPo dalla DQA già chiarendo nella premessa dell'elaborato 5 "*Elenco degli obiettivi ambientali per le acque superficiali e sotterranee*" del nuovo Piano di Gestione - senza attendere la prevista revisione della Direttiva - che le valutazioni del RISCHIO ambientale *ex ante* in caso di nuove derivazioni, devono essere correttamente riferite all'obiettivo di qualità (non è espressamente indicato nell'elaborato ma deducibile dalla congiunta lettura dell'elaborato 5 del PdGPo 2010-2015) e non allo stato ambientale o chimico del C.I. attribuito per il sessennio di pianificazione.

5. Osservazione - Adozione di una norma di salvaguardia laddove la determinazione dello stato ecologico richieda l'analisi di dettaglio con il metodo IDRAIM

Dalla bozza di PTA 2018 e 2021 della Regione Piemonte risulta che le analisi condotte con metodo IDRAIM hanno deposto per uno stato ecologico "Elevato" per molti C.I. che erano stati classificati nel PdGPo 2015-2021 in stato ecologico "Buono", con obiettivo "Buono".

Anche in diverse procedure di VIA svoltesi in questi anni alcuni Proponenti la derivazione hanno riscontrato ed indicato che lo stato ecologico in alcuni C.I. era maggiore di quanto indicato nel PdGPo, ovvero uno stato ecologico "Elevato" anziché "Buono"

Ciò dimostra che la classificazione condotta con il metodo dell'accorpamento ha sistematicamente portato ad una sottostima delle condizioni effettive dello stato ecologico di molti C.I.

Pur non avendo ancora la certezza scientifica circa lo stato ecologico effettivo, ma con molti parametri che depongono per uno stato "Elevato", risulta paradossale non avvalersi del principio di precauzione per la classificazione in PdGPo di questi C.I.

Si chiede pertanto che nel licenziando PdGPo, in applicazione del principio di precauzione, sia riconosciuto lo stato ecologico "Elevato" per tutti quei C.I. nei Piani di Tutela delle Acque regionali sono stati considerati in stato ecologico "probabilmente ELEVATO", ancora da confermare con il metodo IDRAIM.

6. Osservazione. Corretto ricorso alla Derghe e Proroghe di cui all'art. 4 della DQA

Preliminarmente le scriventi associazioni ricordano che:

- Sono complessivamente 489 su 1942 CI le proroghe e le deroghe al raggiungimento degli obiettivi (sia Chimico che Ecologico) definite nell'elaborato 5 del **PdGPo 2010**. Le proroghe relative alla dizione "in corso un programma di interventi i cui effetti cominceranno ad esplicarsi solo dopo il 2015" sono 181
- Sono complessivamente 1006 le proroghe e le deroghe al raggiungimento degli obiettivi (solo stato ecologico) indicate nell'elaborato 5 del **PdGPo 2015**. Le proroghe, qui ben individuabili con il riferimento all'art. 4.4, sono ben 832
- Sono complessivamente 1127 le necessità di proroghe o deroghe al raggiungimento degli obiettivi (solo stato ecologico) indicate nell'elaborato 5 del **PdGPo 2021**. Qui non è possibile distinguere, tra loro, proroghe e deroghe; per lo stato chimico sono complessivamente 304 le necessità di proroghe o deroghe al raggiungimento degli obiettivi

Come si può facilmente constatare il numero complessivo delle proroghe e delle deroghe nel tempo è in incremento.

Tale dato è un indicatore **negativo** dell'efficacia della pianificazione di distretto che evidentemente predilige il ricorso alle proroghe deroghe ed evita di mettere in atto misure più idonee per quei C.I. ove non è stato ancora raggiunto l'obiettivo minimo fissato dalla DQA (vedasi quanto trattato alla seguente osservazione, la numero 7 - Misure)

Relativamente alle proroghe di cui all'articolo 4.4: molte di queste rischiano di essere condotte nel PdGPo 2021-2027 in spregio alle indicazioni del comma c) dell'articolo 4.4 della DQA che qui di seguito si riporta:

c) le proroghe non superano il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti del piano di gestione del bacino idrografico, tranne i casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro tale periodo

Alcune proroghe sono infatti state concesse per alcuni C.I. nei due sessenni precedenti, nel 2010 (di fatto, valutando le motivazioni) e nel 2015 (in questo caso con specifica attribuzione del 4.4). Una loro ulteriore concessione si pone in contrasto (se non per condizioni naturali) ai disposti della DQA.

Risulta purtroppo per le scriventi associazioni assai difficile trattare il tema delle proroghe/deroghe poiché gli elaborati del proposto PdGPo 2021-2027 non sono più stati redatti con l'esatta descrizione, per ogni C.I. di quale deroga o proroga (con relative motivazioni) è stata disposta.

Nell'elaborato è solo indicato con un SI', nelle colonne denominate "**Necessità Proroghe/Esenzioni/Deroghe Obiettivo**", se sussiste un *gap* tra stato ed obiettivi (non indicati puntualmente complicando la lettura della tavola) e con un colore è definito genericamente il livello di tale *gap*: giallo- *gap* basso; arancione: *gap* medio; rosso: *gap* alto. NC: *Non classificato*.

Nell'elaborato 5 nel PdGPo 2021 vi è dunque una **generica** individuazione dei *gap* ma non vengono indicate espressamente o specificatamente, distinguendole fra loro, le varie proroghe/deroghe come la DQA dispone:

- Art 4 comma 4 punto b) *la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate e spiegate nel piano di gestione dei bacini idrografici prescritto dall'articolo 13;*
- Art 4 comma 5 punto d) *gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall'articolo 13 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni.*
- Art 4 comma 6 punto b) *il piano di gestione del bacino idrografico prevede espressamente le situazioni in cui possono essere dichiarate dette circostanze ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati;*
- Art 4 comma 7 punto b) *le motivazioni delle modifiche o alterazioni sono menzionate specificamente e illustrate nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall'articolo 13 e gli obiettivi sono riveduti ogni sei anni;*

Questa genericità (che si può valutare anche come scarsa trasparenza) di fatto apre le porte, per tutti i C.I. ove non vi è corrispondenza tra stato effettivo e obiettivo assegnato nel precedente PdGPo, alla necessità di ricorrere all'articolo 4 delle DQA.

Approccio che queste associazioni non condividono: il ricorso alle deroghe e proroghe dovrebbe essere infatti contenuto e ridotto progressivamente nella pianificazione. Come già sopra accennato il perseguimento degli obiettivi, soprattutto nel III ciclo di pianificazione, è da ricercare nell'adozione di misure più adeguate e non nel reiterare, **incrementandolo**, il sistema delle proroghe/deroghe.

Ritengono peraltro queste associazioni che laddove si adottino delle proroghe e/o deroghe di cui all'articolo 4 si debba motivare non solo per quanto espressamente disposto all'articolo 4 ma anche spiegare perché mai le misure adottate nei vari PdGPo non sono state (e non saranno) sufficienti a perseguire l'obiettivo.

Si esprime inoltre preoccupazione per la scelta indicata da AdBPo di **ritenere opportuno l'applicazione del principio di sussidiarietà verticale tra i due livelli di pianificazione** (ndr: di Bacino e Regionale) poiché prefigura maggiori deleghe decisionali alle Regioni (maggiormente condizionate dai portatori di interesse) e meno indirizzo e gerarchia sovraordinata da parte della Autorità di Bacino.

Relativamente alle deroghe di cui all'articolo 4.7 . Nel PTA e PEAR della Regione Piemonte, prossimi all'approvazione, è previsto, solo sulla base di un criterio dimensionale degli impianti idroelettrici, l'applicazione delle deroghe di cui al punto 4.7 della DQA quando nel precedente PdGPo questo tipo di deroga era esclusa.

Non trovando alcuna traccia, motivazioni e identificazione specifica del C.I. a cui applicare tale deroga nel proposto PdGPo, occorre dedurre che sulle deroghe e proroghe l'AdBPo stia, di fatto, delegando tale materia alle Regioni.

La proposta di uno specifico e spinto ricorso alla deroga 4.7, da applicare indistintamente a tutti gli impianti idroelettrici con produzione pari o superiore a 8 GWh annuo (così nel PEAR Piemonte, produzione normalmente ottenuta con impianti di potenza nominale intorno ai 3,5 MW), indifferentemente il contesto, lo stato e le caratteristiche del C.I. su cui verrebbe attuata la derivazione è certamente in contrasto con le disposizioni ed i principi della Direttiva europea 2000/60/CE. Tale richiesta è finalizzata esclusivamente ad avere *"mano libera"* con i grandi impianti idroelettrici che andranno a rinnovo di concessione.

Nella premessa del capitolo in cui l'AdBPo tratta dell'art. 4 della DQA viene affermata l'esigenza di *"Un'applicazione più consapevole delle deroghe ed esenzioni, di cui all'art. 4.4, 4.5 e 4.7 della DQA"*

Viceversa queste associazioni sono preoccupate per un diffuso gattopardismo, quel noto *"bisogna cambiare tutto per non cambiare niente"*.

Se il numero di proroghe aumenta nonostante si sia giunti alla terza fase di Pianificazione con gran parte dei C.I. che non raggiungono l'obiettivo; se il numero di deroghe aumenta, in particolare con l'avvio della proroga sistemica del 4.7 per alcune tipologie di impianti, non siamo in presenza di *"una applicazione più consapevole"* ma semplicemente di *"una massiva applicazione delle deroghe"*.

Relativamente alle deroghe di cui all'articolo 4.5. Anche in questo caso l'assenza di identificazione puntuale di tale deroga per singolo C.I. nel PdGPo proposto in fase di evidenza pubblica lascia intendere che la decisione su tali deroghe è stata lasciata – sostanzialmente - alle singole Regioni e che l'AdBPo si limiterà ad adottarle pari pari nel proprio piano di gestione senza correttamente presentarle in fase di evidenza pubblica, al fine di raccogliere osservazioni di merito.

7. Osservazione. Il programma delle misure – Le misure "non assunte" e le misure "in contrasto" al raggiungimento degli obiettivi

Misure "non assunte": l'Autorità di Bacino ha redatto un voluminoso elaborato, il numero 7, con la descrizione dettagliata del programma delle misure di Piano.

Queste associazioni osservano che più che le misure di piano (a parte verrà trattato il tema dei cambiamenti climatici, desertificazione e nuove capacità di invaso) preoccupano le misure **"non assunte"**.

Va premesso che l'Autorità di Bacino si è rifatta al principio della sussidiarietà verticale riconoscendo di fatto alle Regioni, maggiore possibilità di pianificare in propria vece.

A prescindere dalla scala territoriale di riferimento e dalle amministrazioni responsabili, i PTA devono essere finalizzati all'attuazione delle strategie generali e al raggiungimento degli obiettivi ambientali della DQA.

*Essendo che i contenuti dei PTA e del PdG Po in taluni punti si sovrappongono, è da ritenere opportuno l'applicazione del **principio di sussidiarietà verticale tra i due livelli di pianificazione***

Tale scelta, che modifica in parte anche la gerarchia nella pianificazione (in tema di deroghe e proroghe è del tutto evidente che le scelte sono state demandate alle Regioni con i loro PTA e PEAR, anche se, formalmente, hanno presentato delle proposte), per altri versi doveva portare a trattare il tema delle misure di piano con approcci ed interventi più ampi senza rigidamente trincerarsi nell'ambito delle diverse e specifiche competenze attribuite. La sussidiarietà può essere **bidirezionale** e l'intervento dell'Autorità di Bacino, nella propria pianificazione, può portare a risolvere situazioni assurde e contraddittorie.

Lo stato Italiano e le Regioni, ad esempio, dispongono di strumenti normativi adeguati per perseguire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 2000/60/CE in quanto potrebbero **agire rivedendo e modificando i parametri delle concessioni di derivazioni in essere** se il mancato raggiungimento degli obiettivi in un C.I. dipende da tale pressione.

Normalmente nei disciplinari di concessione e negli atti autorizzativi è fatto presente al concessionario non solo il limite temporale della concessione ma anche la possibilità di revoca o modifica dei parametri di concessione laddove non si raggiungano gli obiettivi di qualità.

Ad esempio in Piemonte è espressamente prevista tale norma nel Regolamento Regionale 10/R/2003, al Titolo III, Estinzione della Concessione, Articolo 32 Cessazione dell'Utenza), comma 3:

3. La concessione può essere, in tutto o in parte, revocata in qualunque momento per accertata incompatibilità con gli obiettivi di qualità del corpo idrico interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

A fronte dell'elevato numero di Corpi Idrici che in Italia non raggiungono gli obiettivi di qualità ecologica e chimica (i dati ARPA del solo Piemonte ricordano che lo stato ecologico non è raggiunto dal 45-50% dei C.I.) non è mai stato fatto ricorso, **salvo rarissimi casi**, alle disposizioni sopra richiamate (a questo dato scandaloso si aggiunge altro scandalo, che vedremo in seguito di osservazioni: il DMV per le derivazioni irrigue è ridotto a solo 1/3 del DMV in molti C.I. della regione Piemonte).

Or bene è evidente che la scelta delle autorità territoriali regionali o provinciali è quella di non avvalersi di questa facoltà normalmente richiamata anche nell'atto di concessione prediligendo osservare, ma impropriamente, altro principio giuridico generale (il ***tempus regit actum***) ed evitare contenziosi amministrativi.

Ovvero l'approccio tenuto dalle Autorità amministrative (e da ARPA che è un ente regionale deputato alla protezione ambiente ma non completamente autonomo e terzo) è principalmente quello di favorire l'attività economica produttiva o agronomica ponendo di fatto in subordine: le questioni ambientali e il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE (in alcuni casi senza l'applicazione del principio di precauzione come già illustrato nei casi di C.I. probabilmente in stato elevato ma che sono stati declassati e nel PdGPo risultano in stato Buono).

Nel programmare le proprie misure l'Autorità di Bacino, fatto salvo le blande misure di revisioni delle concessioni di cui al codice KTM07-P3-b032 volte al solo il rispetto del bilancio idrico e idrogeologico a scala di sottobacino ma non al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei C.I. , non ha ritenuto mettere in campo iniziative molto più cogenti volte:

-
- Alla revisione dei parametri di concessione laddove il C.I. non raggiunge l'obiettivo prefissato a causa di pressioni date dall'eccesso di prelievi.
 - A subordinare il rilascio delle proroghe e/o deroghe, come disposto all'articolo 4 solo dopo aver **"fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico"**, ovvero specificare che in quel **"tutto il possibile"** rientra **l'obbligatoria revisione dei parametri di concessione per tutte le concessioni interessanti quel C.I. al fine di limitare le pressioni date dai prelievi.**

"Misure in contrasto": queste associazioni ritengono che nelle analisi per l'adozione del programma delle misure l'Autorità di Bacino non abbia considerato, tra le criticità, quelle che possiamo definire **"misure in contrasto"** al raggiungimento degli obiettivi, normalmente date da pratiche e regolamentazione regionale.

Alcune Regioni, non solo il Piemonte, con la tipizzazione e proposte di classificazione dei C.I. difformi alle indicazioni legislative, hanno innanzitutto contribuito ad aumentare le pressioni e impedire il raggiungimento degli obiettivi per molti C.I. se non addirittura il loro deterioramento. Su tale enorme problema abbiamo constatato troppa inerzia da parte di AdBPo, sempre giustificata da un presunto conflitto di competenze.

Ma le **"misure in contrasto"** vere e proprie sono principalmente date dalle deroghe al DMV disposte a livello regionale.

Va precisato al riguardo che queste associazioni hanno ben presente il percorso delineatosi con l'adozione del Decreto STA 30, la relativa Direttiva dell'AdBPo e le tempistiche disposte per gli adeguamenti delle normative regionali (ove tutte le Regioni hanno scelto, ovviamente per prolungare lo *status quo*, l'ultima data disponibile per adeguarsi).

Nel caso della Regione Piemonte, ove il DMV è sostanzialmente calcolato come dispongono le linee guida ministeriali per il D.E., vige il paradosso della deroga al DMV/DE, per giunta praticata in Corpi Idrici che non raggiungono gli obiettivi fissati dalla DQA.

Come è certamente noto alla AdBPo in alcuni C.I. della Regione Piemonte, nella stagione irrigua e per 4 mesi, è autorizzato un rilascio minimo vitale pari a un 1/3 del DMV disposto in concessione, tre volte meno la portata di magra critica.

Tale deroga, è stata introdotta dalla Giunta Regionale con il R.R. 8/R del 17/07/2007, ma è oggettivamente incoerente con le disposizioni e gli obiettivi della DQA che sono definiti nei vari piani di gestione, Bacino del Po compreso.

Le deroghe o proroghe che sono stabilite nel PdGPo sono ovviamente riferite alle condizioni di derivazione autorizzate sulla base della ordinaria valutazioni, anche ambientale, del DMV o DE. Il paradosso è che a deroga si somma invece altra deroga. Il tutto in direzione contraria rispetto all'obbligo normativo di perseguire determinati obiettivi di qualità.

Per quanto riguarda i 39 corpi idrici interessati dalla deroga al rilascio del DMV, si evidenzia che 26 sono classificati in stato ecologico "buono" e 13 in stato inferiore al buono. Va sottolineato che su 12 corpi idrici dei 26 in stato ecologico buono, l'indice di alterazione idrologica (IARI) denota uno stato idrologico "non buono" (pur se la pressione da prelievi non inizia l'obiettivo di buono stato ecologico, lo IARI evidenzia un forte stress ambientale direttamente correlato agli usi irrigui). Tratto dal PROGRAMMA DELLE MISURE DI PIANO PTA Regione Piemonte

Il Regolamento Regionale 8/R/2007 – va infine ricordato - prevedeva anche la definizione di vari coefficienti per la determinazione del DMV: mai avvenuta !!! Ora con i termini per l'adozione del nuovo D.E. si è ulteriormente posticipato l'introduzione di tali parametri.

Un ritardo imputabile solo ed esclusivamente alla volontà (inerzia) politica-amministrativa. Il legislatore regionale peraltro poteva, con il nuovo PTA fissare termini molto più stringenti per recuperare più celermente recuperando il tempo perso, dal 2007. Viceversa nella proposta del PTA 2018, confermata nella attuale riassunzione, sono stati fissati termini tali da protrarre, il più possibile, lo *status quo*. Nessuna accelerazione nonostante l'evidenza di una mancata piena attuazione delle disposizioni già in essere dal 2007.

A tale storica deroga ed ai ritardi nell'attuazione del PTA e dei suoi regolamenti attuativi si è aggiunto ora (vedi osservazione precedente) la definizione per uno specifico e spinto ricorso alla deroga 4.7, da applicare indistintamente a tutti gli impianti idroelettrici con produzione pari o superiore a 8 GWh/anno, indifferente il contesto, lo stato e le caratteristiche del C.I. su cui di attuerebbe la derivazione.

Deroga che l'AdBPo sostanzialmente raccoglie e accoglie stante l'esplicito "passo indietro" nella gerarchia della pianificazione e il sovra ruolo e delega consegnata alle Regioni con una distorta declinazione del principio di sussidiarietà verticale tra i due livelli di pianificazione, ora valutati "sovrapposti"

8. Osservazione - Nessuna misura attuativa delle disposizioni di cui all'articolo 9 della DQA

Nel programma delle misure è puntualmente (e solo) richiamata la necessità di applicare i «principi chi inquina paga e chi usa paga», cioè dare piena attuazione al principio "*Full recovery cost*" (art.9 WFD) ed eventuale revisione della tariffa e dei canoni.

Nel capitolo 2.3 dedicato, a parte una illustrazione metodologica ed un aggiornamento normativo, ove si ritiene **recente** (sigh !!) un provvedimento normativo del 2015, di ben 6 anni fa:

*a livello di normativa nazionale è avvenuto **solamente di recente** attraverso il Decreto 24 febbraio 2015, n. 39, Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua (pubblicato in data 8 aprile 2015 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 156),*

Viene indicato che sono state inserite nel PdGPO delle misure individuali (ma ovviamente non sono indicate nel capitolo 2.3, occorre cercarsele, sono la KTM 9-10-11) ma con tali misure non si va oltre al mero recupero dei dati ritenuti necessari per attuare le disposizioni della direttiva. Dati considerati di non facile reperibilità e distribuiti nei diversi settori:

L'attuazione di quanto previsto prevede l'impiego di un sistema di dati distribuiti nei diversi settori di impiego della risorsa idrica, di non facile reperibilità e la cui lettura richiede competenze specialistiche economico-finanziarie, non sempre presenti tra i Soggetti attivi nel processo di riesame e aggiornamento del Piano. Per tali ragioni tra le misure conoscitive del Programma di misure del PdG Po sono state inserite misure individuali la cui attuazione dovrebbe contribuire a colmare tali lacune.

Queste associazioni non possono che constatare quanto il principio "*chi usa paga*" sia applicato ferreamente, senza ritardi e senza la necessità di approfonditi studi e ricerca di dati, solo per gli usi potabili (i cittadini sono visti come utenze da spremere) ma non in altri settori, in particolare per il settore irriguo.

Sostanzialmente DUE PESI E DUE MISURE. Non c'è mai urgenza in tale direzione, tutto è sempre complesso e complicato. In questo senso altra vicinanza tra AdBPo e ANBI.

Per le opere irrigue realizzate dai consorzi di bonifica non è richiesto un *penny* dei costi di investimento ai fruitori del servizio alterando così anche il rapporto costi/benefici e le dinamiche di mercato sul prodotto finale. Assistenzialismo puro sul settore che maggiormente preleva portate dai C.I. e che principalmente (tra nitrati e fitofarmaci) mette a rischio la qualità delle acque profonde.

Queste associazioni esprimono pertanto il ragionevole dubbio che tale ulteriore impasse e ritardo sia dovuta a difficoltà tecniche. Ritengono viceversa che il mantenimento dello *status quo* sia una scelta ed indirizzo politico preciso e che pesi al riguardo il percorso professionale del Segretario Generale, ex direttore in un consorzio di bonifica.

Tale tardività, siamo a metà 2021, ha sicuramente gravemente compromesso l'adozione di criteri di condizionalità ex-ante per l'utilizzo dei Fondi comunitari 2014-2020 e graverà ulteriormente con il Recovery fund. Si profila nuovamente il mantenimento delle attuali condizioni e il settore agricoltura non parteciperà, come previsto dalla DQA, nemmeno in quota parte ai costi degli investimenti per la realizzazione delle nuove infrastrutture irrigue.

E non può ritenersi sostitutivo e valido, per la definizioni di graduatorie per le opere proposte alla AdBPo (*Gli interventi proposti per il Piano Invasi 2020-2028 nel distretto idrografico del fiume Po sono complessivamente 138 per un fabbisogno complessivo pari a circa € 3.583.983.938,97*) l'indicatore 5 del stabilito nel DM n. 345 del 2019: punteggi ridicoli e funzione "foglia di fico", gli interventi dei Consorzi di bonifica, anche se con la sola funzione irrigua, sono totalmente finanziati dallo Stato.

9. Osservazione – Allegato 7.4 – sezione Invasi – criteri di valutazione delle proposte

L'approccio dell'AdBPo per quanto concerne il cambiamento climatico e le azioni di resilienza da mettere in campo è decisamente affine alla visione di ANBI, sono fortemente valutate tra le priorità la realizzazione di nuovi invasi e la realizzazione di grandi opere.

- *efficientamento della conservazione e dell'utilizzo delle riserve disponibili e realizzazione di nuove riserve di piccole dimensioni a sostegno locale-attivazione nuove fonti nelle zone non interconnesse;*
- *realizzazione di nuove riserve per fronteggiare la riduzione di disponibilità e far fronte alla variabilità estrema della disponibilità e garantire la flessibilità delle fonti per i diversi usi potabile, idroelettrico, il rilascio estivo per l'agricoltura oltre al rilascio delle portate di Deflusso ecologico*

Relativamente all'approvvigionamento idrico (la filosofia di commisurare gli usi alle disponibilità rimane sostanziale lettera morta) si confrontano viceversa due scuole di pensiero ove sono contrapposte le risorse convenzionali (dighe e nuovi invasi) vs. approcci non convenzionali (ricarica della falda con impianti MAR, contenimento dei consumi del suolo ed incremento della capacità di assorbimento dei suoli incrementandone la sostanza organica, ecc. come recentemente illustrato in un webinar del CIRF) ma il PdGPo da principalmente spazio solo a nuovi invasi.

Le scriventi associazioni non condividono tale approccio ma, considerando che gran parte di queste opere potranno essere realizzate con i fondi europei del Recovery fund, ovvero fondi che possono essere utilizzati nel rispetto delle Direttive europee, si domandano perché mai l'Autorità di Bacino da una parte afferma:

Tutti gli interventi che avranno un finanziamento, in sede progettuale e/o di realizzazione dovranno assicurare la massima compatibilità con quanto già evidenziato nel PdG Po 2015 e con le misure in atto per garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali della DQA.

non abbia condotto adeguate verifiche al riguardo ed anzi prevede che per alcune di tali opere si debba operare riconoscendo la deroga di cui all'articolo 4.7 della DQA.

Tutti gli interventi che avranno un finanziamento, in sede progettuale e/o di realizzazione dovranno assicurare la massima compatibilità con quanto già evidenziato nel PdG Po 2015 e con le misure in atto per garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali della DQA.

[...]

*Si tratterà nel caso degli interventi che **possono alterare l'idromorfologia dei corsi d'acqua e aumentare la perdita di biodiversità**, promuovere innanzitutto un uso razionale ed efficiente delle risorse idriche disponibili e mettere in atto tutte le azioni necessarie per soddisfare le condizioni previste dall'art. 4 della DQA, in particolare al comma 7, lettere da a) a d).*

*Esse prevedono **confronti partecipati e trasparenti con tutti i portatori di interesse** per valutare l'interesse prevalente e/o pubblico dell'opera proposta e la definizione di più soluzioni alternative progettuali, oltre che una **valutazione economica dei loro costi-benefici** al fine di definirne la migliore dal punto di vista della **sostenibilità ambientale, sociale ed economica e di riduzione dei rischi di non raggiungimento dello stato buono dei corpi idrici**.*

Questo richiamo è necessario tenuto conto della disamina in corso per il recente EU Pilot 9722/2020/ENVI trasmesso all'Italia in merito a violazioni nell'attuazione della DQA, tra cui anche quella riferita al fatto che nei Piani di Gestione vigenti non siano state menzionate l'esenzioni 4.7 e/o fornite le giustificazioni necessarie per invocarle nel caso di nuove opere autorizzate che possono comportare il deterioramento e/o il mancato raggiungimento dello stato dei corpi idrici.

Tutte le opere che saranno inserite nel Piano Invasi e/o finanziate con il Recovery Fund potranno richiedere l'applicazione dell'esenzione nel rispetto rigoroso dei criteri stabiliti alle disposizioni prescritte dalla DQA all'art. 4, specificando l'uso e la giustificazione di tale esenzione nel terzo PdG Po da approvare a dicembre 2021.

Pare dimenticare l'Autorità di Bacino che alcuni progetti sono stati autorizzati prima dell'adozione del PdG Po 2015, o dell'entrata in vigore della Direttiva Derivazioni o delle Misure Sito Specifiche (ora richiamante anche nel proponendo PdG Po all'elaborato 3, ecc.) e non sono nemmeno non sono nemmeno ricompresi nel PdG Po 2015.

Il caso del progetto di "Rifacimento invaso sul torrente Sessera", autorizzato nel 2014 in un contesto critico è emblematico:

Tale rifacimento, che di fatto è una nuova opera con uno sbarramento posto più a valle dell'esistente (un incremento dei volumi di invaso da 1,2 a 12,3 Mmc e la realizzazione di un corpo diga alto il doppio, da 44 m a 99 metri) determina una rilevante sottrazione di aree boscate, un consistente impatto paesaggistico e

detrimento agli habitat e specie del SIC Valsessera IT1130002. La procedura di VIA e di VI è stata condotta in condizioni di gravi **lacune e inadempienze normative**.

Per tale SIC, nel 2009-2014, non erano ancora state definite le Misure Sito Specifiche, il Piano di Gestione ed identificato l'Ente gestore (a tutt'oggi mancano Piano e Gestore). In quegli stessi anni l'Italia era soggetta a procedura di infrazione per le modalità di conduzione delle VIA e VI. Allo stesso tempo era avviata la procedura EU PILOT 6411-ENVI per risolvere le inadempienze dello Stato Italiano rispetto alla corretta applicazione della DQA.

Solo grazie a tali carenze e situazione di contesto è stato possibile, per il Proponente, ottenere il positivo riconoscimento della compatibilità ambientale che alla luce delle nuove disposizioni subentrante, tra cui la direttiva derivazioni o la nuova normativa sulla gestione delle terre e rocce di scavo, ancorché delle mutate condizioni ambientali esaminate nel 2009, dovrebbe portare ad un diniego della proroga dei termini di validità del Decreto di compatibilità ambientale scaduti nel 2019.

Anche sotto il profilo della valutazione del rapporto costi e benefici occorre osservare che il pronunciamento protocollo 116/2011 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSPLP) Sezione Quarta e quello della Assemblea Generale del CSLP protocollo 48/2011 furono redatti su una ipotesi progettuale ben diversa da quella poi licenziata nel 2014 con il provvedimento di VIA. La capienza di invaso – **dimezzata** - e le tante prescrizioni sulla regola di invaso hanno infatti fortemente ridotto sia le portate disponibili ai fini irrigui che idroelettrici. Le portate sostanzialmente disponibili sono contenute, quasi prive di rilievo nell'ambito dello stesso comprensorio, meno che mai valutabili strategiche per altre funzioni a livello distrettuale.

Della necessità di una rivalutazione del rapporto costi/benefici, anche nell'ambito della pianificazione di bacino, nessuno ne parla. Queste associazioni si domandano anche (hanno chiesto dati e lumi ma la risposta della AdBPo è stata tardiva, il 22 giugno, riducendo la possibilità di svolgere analisi più compiute) con quali dati siano stati assegnati i punteggi applicando il DM n. 345 del 2019.

Non solo dunque alcune proposte progettuali richiederebbero la conduzione di una completa e più ampia analisi, in particolare sul rapporto costi /benefici ma andrebbero valutati i limiti e le storture di un **utilizzo acritico** dei criteri definiti nel DM n. 345 per valutare le priorità delle opere per l'attribuzione dei finanziamenti.

Qui di seguito alcune valutazioni sulla discutibilità di questi indicatori e criteri:

Indicatore 1 : alcuni invasi prevedono una destinazione d'uso potabile (teorica) ma le opere non sono previste e sono demandate ai gestori del SII . In tal caso assegnare il maggior punteggio ritenendo l'utilizzo a scopo plurimo è una forzatura. Paradossalmente può essere considerato plurimo un invaso che destina il 99% delle portate all'irriguo e l'1% al potabile

Indicatore 4 : come per l'indicatore 1 vige il problema del concreto obiettivo di realizzare un servizio ai fini potabili, diversamente gli usi plurimi sono solo teorici.

Indicatore 5 : vedi nota all'osservazione 8

Indicatore 6 : un ampliamento realizzato con una nuova diga verrà classificato come ammodernamento ?

Indicatore 7 : vengo premiati gli interventi per lotti funzionali. ma se gli interventi per lotti funzionali portano ad un superamento dei tempi fissati nelle autorizzazioni di VIA per realizzare l'opera, riducendo il gravame dei tempi di cantiere, obbligando alla realizzazione delle opere di mitigazione e di compensazione contestualmente, ovvero limitando gli impatti ambientali conseguenti, come la mettiamo ?

Indicatore 8 : mettere sullo stesso piano progettazione definitiva ed esecutiva è certamente una follia. Nel caso della diga sul Sessera abbiamo una progettazione definitiva presentata nel 2009, approvata nel 2014 e a tutt'oggi, nel 2021, manca la progettazione esecutiva: stesso punteggio.

Indicatore 9 : l'analisi costi benefici semplificata si rileva assurda per la funzione irrigua. Il rapporto costi benefici normalmente esclude - tra i costi - il PES, elevatissimi soprattutto se l'opera è realizzata in aree protette. Ma il rapporto costi benefici andrebbe condotto, pur sempre in forma semplificata, analizzando qual è il beneficio produttivo agronomico (resa economica) in rapporto ai costi per assicurare determinati volumi di acqua. La semplificazione per abitanti equivalenti può essere applicata solo per gli usi potabili. Vedi anche nota per l'indicatore 1

Va da sé che a fronte di indicatori inadeguati e suscettibili di scorretta applicazione queste associazioni si attendevano un approccio più cauto atto a bilanciare la corsa dei consorzi a vedersi promuovere il proprio singolo progettino. Viceversa, il solo fatto che l'AdBPo abbia **validato** tal quale quanto i consorzi si erano attribuiti preoccupa assai e conferma la sostanziale convergenza di questa Autorità con le politiche ed aspettative dei consorzi e di ANBI.

Ancor più complesso e poco trasparente, non avendo illustrato concretamente con le graduatorie l'applicazione dei criteri e il risultato ottenuto, è il sistema di punteggi (tabella 6) che l'Autorità di Bacino si è dotata a supporto per gli definire la strategicità distrettuale (indicatore 11) e la coerenza con i Piani di Gestione della risorsa idrica (indicatore 12).

Ancor meno chiare metodologicamente (e concretamente) sono le scelte condotte da AdBPo relativamente all'indicatore 10 già caratterizzato dalla generica assegnazione di punti 3 al Piemonte che rischia di essere attribuito senza distinguere tra le criticità (vere) del distretto cuneese rispetto a quelle del distretto risicolo (BI-VC-NO), ovvero il bacino con il maggior approvvigionamento idrico di tutto il bacino del Po, con i più alti afflussi meteorici, riserve glaciali, enormi disponibilità di riserva naturale (lago Maggiore), e nel caso bielle anche di riserve artificiali (tre invasi ad uso irriguo per il solo consorzio di bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese !!!).

Non si comprende infine la ragione del rimandare la valutazione della sinergia e complementarietà tra le sezioni (indicatore n° 13). Per alcune di queste opere è peraltro palese l'insussistenza di sinergia e complementarietà.

Qui di seguito i punteggi che queste associazioni riterrebbero corretti per l'invaso sul Sessera:

INDICATORE	CRITERIO	Attribuzione CBBBV e AdBPo			Attribuzione CTF - LxA - Custodiamo la Valsessera		
		VALUTATO	n° INDICATORE	Punteggio	Punteggio CTF	VALUTATO	Motivo
1 - UTILIZZO RISORSA IDRICA	USO	PLURIMO	1	4	1	IRRIGUO	Il progetto è finanziato solo per tale uso e la destinazione potabile non è una prescrizione vincolante e non impegna il CBBBV ma è nella mera facoltà di altri soggetti (SIII)
2 - CARATTERI LOCALIZZATIVI DELL'INTERVENTO	SISMICITA'	ZONA 4	2.1	1	1	ZONA 4	
	DISSESTO IDROGEOLOGICO	NO	2.2	0	0	NO	
3 - OBIETTIVI DELL'INTERVENTO	OBIETTIVI	Completamento grandi dighe esistenti o dighe incomplete	3	3	2	Ampliamento di Capacità di Invaso	Il Rifacimento, così come definito dalproponente, consente di aumentare di 5 Mmc l'attuale invaso
4 - BACINO DI UTENZA	BACINO DI UTENZA (abitanti)	> 500.000 abitanti equivalenti	4	3	3	> 500.000 abitanti equivalenti	
5 - COFINANZIAMENTO	COFINANZIAMENTO	NO	5	0	0	NO	
6 - TIPOLOGIA INTERVENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	Nuova opera	6	1	1	Nuova opera	
7 - ARTICOLAZIONE IN LOTTI FUNZIONALI	ARTICOLAZIONE IN LOTTI FUNZIONALI	SI	7	1	0	NO	E' un progetto che è stato autorizzato in VIA con esecuzione entro il 2019
8 - STATO DELLA PROGETTAZIONE	STATO DELLA PROGETTAZIONE	Progetto definitivo autorizzato e/o Progetto esecutivo	8	4	2	Progetto definitivo autorizzato e/o Progetto esecutivo	Criterio assurdo, non distingue tra loro progettazione esecutiva e definitiva. Nel caso de quo vi sono ben 10 anni di distanza tra l'una e l'altra (non approvata)
9 - EFFICACIA DI PROGETTO	EFFICACIA DI PROGETTO	>= 50 €/ab. eq.	9	1	1	>= 50 €/ab. eq.	Criterio troppo semplificato
10 - EFFICACIA TERRITORIALE	INDICATORE 10	3	10	3	1	poco sensibile	Criterio assurdo, non distingue tra loro, nell'ambito della regione, aree con severe criticità da aree che ne sono prive
11- STRATEGICITA'	INDICATORE 11	0	11	0	0	bassa strategicità	
12- COERENZA CON I PIANI DI GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA	INDICATORE 12	1	15	1	0	non coerente	Non era inserito nel PDGPo 2010 al momento della sua presentazione in VIA; Non è inserito nel PTA 2007, non è inserito nel PDGPo 2015; deve ancora essere valutato per l'inserimento ex post nel PDGPo2021
13 - SINERGIA E COMPLEMENTARIETA' TRASEZIONEINVASI E SEZIONE ACQUEDOTTI	INDICATORE 13			--	--		
PUNTEGGIO TOTALE				22	12		

E' comunque ben evidenziato, al di là dei risultati emersi in graduatoria, su quali opere l'Autorità di bacino intende procedere, che ritiene strategiche e da premiare.

A prescindere dalla graduatoria formulata a scala distrettuale, tenuto conto di tutto quanto sopra rappresentato, si riportano di seguito alcune considerazioni conclusive.

Per ragioni di competenza territoriale queste associazioni tralasciano la trattazione del punto a) soffermandosi invece sul punto b) che si riporta con evidenziati in grassetto gli elementi salienti):

*b) per gli interventi che riguardano la realizzazione di **nuove grandi dighe**, si ritiene opportuno prevedere **valutazioni specifiche** per ognuno di essi in quanto sono interventi complessi che potrebbero risultare strategici per soddisfare dei deficit per usi irrigui e potabili attuali e futuri di **area vasta**, dei territori in cui ricadono. Riguardano **opere con fabbisogni finanziari che superano le disponibilità attuali del Piano Invasi**, ma che prevedono lotti funzionali realizzabili entro la scadenza del 2026 e nel caso dell'intervento PI-15 già con una VIA nazionale conclusa con un parere positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni.*

*Sono tutti interventi **non ancora inseriti tra le misure previste dai Piani distrettuali vigenti**, e qualora siano finanziati, **rispondano alle prescrizioni di cui all'art. 4.7 della DQA** e superino la VIA se non ancora effettuata, **potranno essere inseriti nei Piani distrettuali in corso di***

elaborazione, che saranno approvati a dicembre 2021 come Azioni di riequilibrio della disponibilità idrica a scala di area vasta, di cui al capitolo 5.1.1;

Le scriventi associazioni innanzitutto stigmatizzano il fatto che in questo documento non viene illustrato quale sia l'intervento definito con la sigla PI-15 (è l'invaso sul Valsessera) mentre al punto a) non si fa mistero di quali interventi l'AdBPo tratti.

Pertanto non viene spiegato perché mai l'AdBPo privilegi questa proposta progettuale che è risultata 5^a in graduatoria per punteggio nella propria categoria dietro alle opere PI-36, PI-37, PI-13, PI-11.

In particolare non si comprende perché non l'AdBPo non privilegia, a parità di punteggio, l'Opera PI-11, ovvero la diga Serra degli Ulivi, che ha ottenuto lo stesso punteggio della Diga Sessera (22) quanto il progetto PI-11:

- 1) non incide su una ZSC/SIC.
- 2) è a servizio di un'area a maggior rischio desertificazione
- 3) è caratterizzato da rapporto costi benefici decisamente più favorevole di quello della diga in Valsessera.

E' prevalsa forse la logica di premiare - anziché l'opera - il tal consorzio, garantendogli anche con punteggio a pari merito, il possibile accesso alle risorse del Recovery fund sulla base di una sola circostanza: un progetto definitivo autorizzato ben 7 anni fa.

Che manchi ancora un progetto esecutivo e che l'opera proposta presenti criticità più elevate dell'altra opera posizionata con lo stesso punteggio non importa. Non interessa alla AdBPo che siano assegnate le risorse ad opere maggiormente valide e meno impattanti. Vinca il più abile, il più scaltro, chi ha la carta giusta in mano.

Purtroppo nel DM 345/2019 non sono valorizzati tramite appositi indicatori (con peso negativo in graduatoria), le incidenze sulle aree protette o le ricadute ambientali quali il detrimento sullo stato ecologico dei C.I. (il t. Sessera sarà, ad esempio, caratterizzato da elevata diversione delle portate in altro sottobacino del Sesia con detrimento delle attuali precarie condizioni).

Viceversa la UE ha definito che l'uso delle risorse messe a disposizione con il *Recovery fund* non deve determinare danni alla biodiversità o allo stato delle acque, **criterio valutativo che va posto prima** dell'esame relativo alla verifica dello stato autorizzativo del progetto definitivo o esecutivo.

L'AdBPo, privilegiando il progetto PI-15 anziché il PI-11 antepone la mera verifica dello stato di avanzamento nell'iter autorizzativo alla qualità di un'opera: il miglior rapporto costo/benefici, i minori danni all'ambiente.

Va inoltre sottolineata l'evidenza e contraddizione: la pianificazione dell'Autorità di Bacino è una pianificazione *ex post*, ovvero una pianificazione che semplicemente formalizza, valida per attribuire pesi nell'ambito delle priorità finanziarie interventi ormai definiti a livello di progettazione definitiva che mai sono stati valutati nella pianificazione *ex ante*. La *débâcle* (voluta) nella pianificazione.

Il progetto della Diga in Valsessera, ovvero un'opera irrilevante per volumi ai fini strategici del bacino Po, non solo non è mai stato inserita nei piani distrettuali ma nemmeno nel PTA della Regione Piemonte. Previsto inizialmente nella bozza del PTA 2004 in subordine alla non realizzabilità della diga sul torrente Mastallone, la previsione di vaso sul torrente Sessera fu esclusa nel PTA approvato nel 2007 che definì, anche nelle relazioni successive sullo stato di avanzamento, la necessità di condurre preliminarmente degli studi di fattibilità e di operare con la condivisione dei territori interessati dall'opera.

Viceversa il progetto di fattibilità presentato dal CBBBV alla Regione non fu mai portato all'esame delle amministrazioni territoriali (Provincia, Comuni, Unione Montana) determinando l'anomalia: un progetto definitivo presentato in sede di VIA non previsto e validato preliminarmente in sede di pianificazione.

E la precisazione metodologica che l'Autorità di Bacino riporta nel capitolo dedicato agli invasi dell'elaborato 7 è di fatto già carta straccia:

*Esse prevedono **confronti partecipati e trasparenti con tutti i portatori di interesse per valutare l'interesse prevalente e/o pubblico dell'opera proposta e la definizione di più soluzioni alternative progettuali, oltre che una valutazione economica dei loro costi-benefici al fine di definirne la migliore dal punto di vista della sostenibilità ambientale, sociale ed economica e di riduzione dei rischi di non raggiungimento dello stato buono dei corpi idrici.***

In tema di invasi gli obiettivi di questo PdGPO si limitano ad assecondare processi decisionali condotti in altra sede e in totale difformità ai presupposti enunciati, con l'aggravante di essere meri provvedimenti a sanatoria, *ex post*.

E nemmeno l'Autorità di Bacino prova a considerare la necessità di intervenire celermente con l'attuazione dell'art. 9 della DQA, che almeno porterebbe ad un leggero riequilibrio del rapporto costi/benefici, attribuendo ai fruitori una quota parte degli investimenti da sostenere.

A tal fine le scriventi associazioni ricordano che la DQA prevede espressamente, al comma 1 dell'Articolo 9, **"Recupero dei costi relativi ai servizi idrici"** che gli Stati membri tengano *"conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici"* ed entro il 2010 provvedano a *"un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura"*.

Ed ancora:

"Nei piani di gestione dei bacini idrografici, gli Stati membri riferiscono circa i passi previsti per attuare il paragrafo 1 che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi ambientali della presente direttiva, nonché circa il contributo dei vari settori di impiego dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici."

Il presente articolo non osta al finanziamento di particolari misure di prevenzione o di risanamento volte al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.

Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora decidano, secondo prassi consolidate, di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo periodo, e le pertinenti disposizioni del paragrafo 2 per una determinata attività di impiego delle acque, ove ciò non comprometta i fini ed il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva.

Gli Stati membri riferiscono sui motivi della applicazione incompleta del paragrafo 1, secondo periodo, nei piani di gestione dei bacini idrografici."

Come è a tutti noto nei piani di gestione dei bacini idrografici italiani, compreso quello redatto dalla AdBPo (Autorità di Bacino del Fiume Po):

- non sono attualmente illustrati i passi previsti per attuare le disposizioni del paragrafo 1, in particolare per il contributo del settore agricolo al recupero dei costi dei servizi idrici.
- non sono riferiti i motivi della eventuale applicazione incompleta delle disposizioni del paragrafo 1, secondo periodo.

Permane quindi il dovere di adempiere alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 9 non potendo lo Stato Italiano fruire della eccezione prevista al paragrafo 4 dello steso articolo stante la manifesta compromissione dei fini e del raggiungimento degli obiettivi della DQA in tutti i bacini idrografici (ndr: il 45% circa dei C.I. non raggiunge l'obiettivo ecologico). **E nel proposto PdGPO 2021-2027 non vi sono disposizioni operative al riguardo, solo raccolta di dati e studi propedeutici, mero rimando !!!**

Occorrere inoltre considerare che in assenza di un recupero dei costi dei servizi idrici da parte del settore agricolo non sono promosse quelle azioni di efficientamento, strutturale ma anche agronomico, per ridurre sia i consumi che le pressioni sui C.I., causa del mancato raggiungimento degli obiettivi DQA .

Nel panorama italiano vige peraltro una situazione paradossale: la persistenza, anche laddove siano esaurite le funzioni, dei consorzi di bonifica territoriale. Molti di questi consorzi operano prevalentemente ai fini irrigui ma, a differenza dei consorzi irrigui, fruiscono di particolare sovvenzionamento e le opere sono finanziate al 100% dallo Stato e classificate come opere demaniali anche se la loro evidente finalità è meramente di tipo irriguo e non più legata alla iniziale fase di bonifica del terreno.

Conclusioni.

Le scriventi associazioni esprimono dunque un giudizio **negativo** sul proposto PdGPO 2021-2027

Le enunciazioni di principio contenute nell' allegato 1, i principi generali qui di seguito riportati:

a. *"impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico "*;

b. *"agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili" (...)*

La verifica di tali traguardi e, quindi, dell'efficacia delle misure, da applicarsi entro i 3 cicli di pianificazione previsti, avviene attraverso i seguenti obiettivi: 1. il non deteriorare lo stato dei corpi idrici; 2. raggiungere, entro i termini 2015, 2021 e 2027, il buono stato per tutti i corpi idrici del distretto.

non sono stati perseguiti concretamente nel piano, anzi, si va in tutt'altra direzione.

Nei due precedenti cicli di pianificazione circa il 50% dei C.I. non ha raggiunto l'obiettivo del *buono stato ecologico*. Innumerevoli erano peraltro i corsi d'acqua che si trovavano in stato ecologico *reale* elevato (molte volte dichiarato dalle analisi degli stessi proponenti) ma, stante l'esasperata corsa agli incentivi e alla realizzazione di centinaia di nuovi impianti idroelettrici **coadiuvata da una pianificazione volta a consentire tale sfruttamento** (disconoscendo lo stato ecologico elevato di molti C.I., incrementando il numero delle proroghe e deroghe, disponendo blande misure di intervento o ignorando e non intervenendo

sulle improprie deroghe sul DMV), la situazione è via via peggiorata. Mettere correttivo a questi errori sarà molto arduo e richiederà tempi molto lunghi.

Nel PdGPO presentato non si è minimamente e criticamente analizzato l'inconsistenza delle misure e dei risultati raggiunti con i precedenti cicli di pianificazione

I sistemi di irrigazione, le scelte colturali, le pratiche agricole risultano per buona parte cristallizzate agli anni in cui la disponibilità di risorsa idrica era sicuramente maggiore ed ancora ci si illude di poter mantenere lo *status quo* sovvenzionando, ora sfruttando i fondi europei disposti per l'emergenza pandemica, la realizzazione di nuove onerose dighe in controtendenza con altre Stati ove, alla luce di un più attenta analisi del rapporto costi benefici, sono state avviate numerose iniziative di dismissione e smantellamento. Il riordino irriguo non ha portato ai risultati sperati di riduzione dei prelievi.

In questo contesto, anziché intervenire con disposizioni più severe, si prefigurano nuove proroghe e deroghe.

E in violazione alla DQA (temporeggiare nell'applicazione dell'art. 9 è una violazione) i fruitori del settore irriguo continuano a non sostenere, nemmeno in quota parte, i costi di investimento delle infrastrutture necessarie alla erogazione dei servizi idrici. Tale approccio - **un totale deresponsabilizzazione** - favorisce una richiesta ed una spesa eccessiva in infrastrutture su cui, molti consorzi di bonifica, fanno affidamento in quanto le nuove opere e le nuove dighe a carico dello Stato e della fiscalità generale, sono viste come una opportunità, un ottimo business da gestire.

L'AdBPO – va osservato - si guarda bene dal considerarle nelle proprie analisi di piano la necessità di rivedere la funzione della bonifica e la strutturazione degli enti dedicati a tale attività. Nemmeno promuove l'accorpamento dei consorzi, anche di grandi dimensioni, sulla base del bacino fluviale per favorire il riordino irriguo, miglorie gestionali e la riduzione dei conflitti (sul Sesia sussistono ben tre Mega Consorzi).

Queste associazioni ritengono invece che i Consorzi di Bonifica, proprio per il rilevante volume di acque derivato in loro gestione, son parte dei tanti problemi legati allo sfruttamento della risorsa idrica.

Negli ultimi anni è peraltro accresciuto il numero di impianti idroelettrici realizzati all'interno di Parchi, SIC ed anche nell'aree ad "Alta protezione" (vedi PTA Regione Piemonte). Per quest'ultime è stato sufficiente introdurre l'artificio della "valenza strategica" riconosciuta sistematicamente agli impianti idroelettrici per eludere la speciale tutela attribuita. In Piemonte ha poi giocato, negativamente, il ritardo nella identificazione dei siti inidonei ai sensi del DM MIT 2010.

Infine sui temi ambientali. Nel PdGPO vi è un iniziale richiamo all'obbligatoria osservanza – e condizionalità – del rispetto delle disposizioni di DQA nel valutare i progetti che beneficeranno del Recovery fund:

Si ricorda che risolvere le questioni evidenziate, oltre che necessario per archiviare gli EU Pilot inviati (6011/14/ENVI_idroelettrico e 9722/2020/ENVI_DQA) e per evitare altre procedure di infrazioni, oltre a quelle già avviate per la Direttiva Aree sensibili (91/271/CEE) e la Direttiva Zone Vulnerabili da Nitrati (91/676/CE), diventa un presupposto per garantirsi l'accesso ai finanziamenti europei 2021- 2027 tenuto conto delle future condizionalità abilitanti che i regolamenti dei Fondi in corso di approvazione prevedranno.

Ma sono parole vuote. L'esame dei progetti premia quelli come la diga in Valsessera, con caratteristiche ed impatti più severi di altri.

D'altro canto non si contano gli interventi dell'AdBpo sui danni alla agricoltura causati dai fenomeni siccitosi (ben in linea con la filosofia ANBI) finalizzati a promuovere e giustificare acriticamente nuove riserve d'acqua anziché rivederne le pratiche agronomiche e le scelte colturali oltre ad orientare ai consumi in ragione di disponibilità.

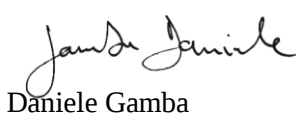
Dei danni agli ecosistemi acquatici, alle specie a rischio, degli stravolgimenti morfologici e ambientali, delle centinaia di fiumi e torrenti che in queste settimane sono in secca, sotto gli occhi di tutti, **a causa di un cronico eccesso dei prelievi irrigui ed idroelettrici** ben poche parole ed iniziative dell'AdBpo: né in questo piano, né nella comunicazione istituzionale: la tutela ambientale e fluviale è sempre posta secondariamente agli obiettivi economici e produttivi.

Confidando che le presenti osservazioni saranno ben considerate, si porgono distinti saluti.

Biella 22 giugno 2021


Albino Foglia Parrucin

Custodiamo la Valsessera


Daniele Gamba

*Legambiente Circolo
Biellese Tavo Burat*


Guido Gubernati

Comitato Tutela Fiumi

Per contatti:

pec: legambiente.biella@pec.ptbiellese.it
email: legambiente.biella@gmail.com
tel: 360441473